

Delibera n. 49/2026

Revisione delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con la delibera n. 70/2014. Avvio del procedimento e indizione di una consultazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 17 aprile 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** in particolare l'articolo 37, comma 2, lettera a) del d.l. 201/2011, ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (*“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*), ed in particolare:
- l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale *“[f]atti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio, sulla base delle procedure e criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'articolo 26 del presente decreto. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste e degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente”*, e comma 3, ai sensi del quale *“[g]li accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota*

massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore ai limiti indicati nel prospetto informativo della rete tenuto conto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora adottati”;

- *l'articolo 26, comma 1, ai sensi del quale “[i]l gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto europeo, osservando i criteri stabiliti dall'organismo di regolazione e riportati nel prospetto informativo della rete”;*
- *l'articolo 28, comma 2, ai sensi del quale “[n]ei soli casi previsti dagli articoli 31 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di programmazione e coordinamento finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, comma 1”;*
- *l'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “[l]'organismo di regolazione è l'Autorità di regolazione dei trasporti che esercita le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del presente decreto. L'organismo agisce in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”;*

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria”*);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per il pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 140/2016, del 30 novembre 2016, recante *«Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto Informativo della Rete 2018”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al “Prospetto Informativo della Rete 2017” vigente. Indicazioni relative alla predisposizione del “Prospetto Informativo della Rete 2019»*;

VISTO inoltre il quadro di regolazione definito dall'Autorità in materia di infrastrutture ferroviarie e di impianti di servizio in particolare con:

- la delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019, di approvazione delle “*Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*”;
- la delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, di approvazione dell’atto di regolazione recante “*Revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”, ed in particolare la misura 10.6 del relativo Allegato “A” nonché la delibera n. 116/2025, del 24 luglio 2025, di approvazione delle misure per la definizione dei meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il regolamento di disciplina dell’Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione (di seguito: regolamento AIR-VIR), approvato con delibera dell’Autorità n. 54/2021 del 22 aprile 2021;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 23/2025, 6 febbraio 2025, con cui è stata avviata la verifica di impatto della regolazione introdotta con la citata delibera n. 70/2014;

PRESO ATTO degli esiti della Verifica di impatto della regolazione (di seguito: VIR) conseguentemente effettuata dai competenti Uffici dell’Autorità ai sensi del regolamento AIR-VIR;

CONSIDERATO che la VIR ha consentito, tra l’altro, di rilevare gli effetti prodotti dalla vigente regolazione, nonché di valutarne il grado di attualità ed efficacia rispetto al contesto di mercato, alla luce in particolare delle attività svolte dai competenti Uffici dell’Autorità di analisi della situazione corrente e della sua evoluzione;

RITENUTO necessario, sulla base di tali esiti, e tenuto conto, in particolare,

- del periodo di tempo intercorso dall’adozione della citata delibera n. 70/2014, nel corso del quale l’assetto del mercato dei servizi ferroviari è stato, tra l’altro, caratterizzato dall’entrata di nuovi operatori in ragione dell’evoluzione dello “*spazio ferroviario europeo unico*” istituito dalla richiamata direttiva 2012/34/UE, a seguito dell’evoluzione della riforma di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri e merci, nazionali ed internazionali;
- della crescente domanda di capacità dell’infrastruttura nazionale;
- dell’opportunità di uniformare il quadro regolatorio sull’accesso equo e non discriminatorio riferito alla infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da R.F.I. S.p.A. e alle infrastrutture ferroviarie regionali a questa interconnesse, con eventuali specificazioni per queste ultime;

apportare alcuni aggiornamenti alle misure di regolazione approvate con la delibera n. 70/2014;

RILEVATA più specificamente la necessità di apportare aggiornamenti alle indicate misure con riferimento alle seguenti tematiche:

- (i) limiti della capacità infrastrutturale ferroviaria assegnabile su base pluriennale con Accordo Quadro;
- (ii) limiti della capacità infrastrutturale ferroviaria assegnabile su base annuale;
- (iii) criteri di priorità da adottarsi nell'assegnazione della capacità infrastrutturale ferroviaria;

RITENUTO pertanto necessario avviare un procedimento per la revisione delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con la delibera n. 70/2014;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell'Autorità), ed in particolare gli articoli 4 e 5;

VISTA la relazione illustrativa predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità;

RILEVATA la necessità, nell'ambito dell'indicato procedimento ed in applicazione dell'articolo 5 del Regolamento sui procedimenti dell'Autorità, di sottoporre a consultazione lo schema di atto di regolazione relativo alla revisione delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con la delibera n. 70/2014;

RITENUTO congruo individuare nel 18 maggio 2026 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati;

RILEVATO che il presente procedimento, in applicazione del regolamento AIR-VIR, è sottoposto all'Analisi di impatto della regolazione;

VISTO lo Schema di AIR redatto dal competente Ufficio dell'Autorità ai sensi di tale regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il procedimento di revisione delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con la delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014;
2. responsabile del procedimento di cui al punto 1 è l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011.19212516;
3. al procedimento di cui al punto 1 si applica l'analisi di impatto della regolazione di cui alla delibera dell'Autorità n. 54/2021 del 22 aprile 2021, individuandosi quale responsabile la dott.ssa Cinzia

Rovesti; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212521;

4. di indire una consultazione sul documento *“Revisione delle misure di regolazione sull’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con la delibera n. 70/2014”*, di cui all’Allegato “A” alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
5. i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento di consultazione di cui al punto 4, Allegato “A” alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, esclusivamente attraverso le modalità indicate nell’Allegato “B” alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entro e non oltre il termine del 18 maggio 2026;
6. il documento di consultazione e le modalità di consultazione, nonché la relazione illustrativa e lo Schema di AIR, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;
7. il termine per la conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 25 giugno 2026.

Torino, 17 aprile 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)